



COMUNE DI LENOLA
PROVINCIA DI LATINA
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. N. 5552 del 27.06.2026

ORDINANZA N. 29 del 27.06.2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA E LA REGOLARE MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI INCOLTI, DEI FONDI E DEI FABBRICATI PROSPICIENTI STRADE COMUNALI E VICINALI, AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, DEL DECORO URBANO E DELLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che numerosi terreni, siti nel Comune di Lenola, versano in stato di incuria e abbandono, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, divenendo ricettacolo di rifiuti, erbe incolte, dimora stabile di ratti, serpenti e altri animali, rappresentando un pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- Che tali condizioni, unitamente alla crescita incontrollata della vegetazione e alle elevate temperature estive, costituiscono un elevato rischio di incendi, oltre a creare disagi alla viabilità e alla visibilità stradale;
- la presenza nell'area urbanizzata di edifici abitativi o ad altri fini destinati, con facciate prospicienti le vie pubbliche o dotati di aree verdi e giardini a corredo dei fabbricati, che versano in cattive condizioni di manutenzione tali da arrecare offesa al decoro urbano e costituire pericolo per la salute pubblica, in particolare per la presenza di specie vegetali allergizzanti o che favoriscono la diffusione di insetti molesti e animali pericolosi;
- la presenza di numerose aree verdi, all'interno del centro abitato e di terreni limitrofi ad esso, dei terreni incolti, di proprietà privata che risultano abbandonate, o per le quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami di alberi o arbusti che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria o che, a causa di intemperie o altra causa potrebbero cadere sul piano stradale;

CONSIDERATO:

- che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nei centri urbani, oltre che produrre un danno all'immagine del territorio in contrasto con la vocazione turistica ed ambientale dei luoghi, costituiscono motivo di pregiudizio per l'igiene pubblica e per la salute dei cittadini;
- Che è stato accertato, attraverso sopralluoghi, lo stato di degrado di diversi appezzamenti e muri di recinzione in pietra, nonché la presenza di vegetazione che si estende oltre i confini delle proprietà, invadendo strade comunali, vicinali e interpoderali;

PRESO ATTO che le condizioni sopra descritte determinano potenziali situazioni di pericolo per la circolazione stradale, la pubblica incolumità e la salute dei cittadini, oltre a costituire un rischio igienico-sanitario;

RAVVISATA la necessità di tutelare il decoro urbano, l'igiene e la salute pubblica, prevenire il rischio di incendi e garantire adeguate condizioni di sicurezza lungo la viabilità comunale;

RITENUTO necessario disporre interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà private, consistenti nel taglio della vegetazione infestante, nella potatura delle siepi e dei rami sporgenti sulla sede stradale, nonché nella rimozione delle piante cadute o pericolanti che possano costituire pericolo per persone, beni o circolazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha carattere generale ed è rivolto alla generalità dei proprietari, possessori e detentori, a qualunque titolo, degli immobili ricadenti nel territorio comunale interessati dalle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

VISTI

- La legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- L'art. 255 del D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- La precedente ordinanza n. 23/2026 in materia di prevenzione rischio incendi boschivi;
- Lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

Ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo di immobili, terreni, aree verdi e fondi confinanti con strade comunali, vicinali o di uso pubblico presenti nel territorio comunale di provvedere:

- 1. Per gli edifici ubicati nel centro abitato, alla costante pulizia e al decoroso mantenimento delle facciate, dei cortili e delle aree pertinenziali, mediante il taglio e l'estirpazione di erbacce, rovi e vegetazione infestante.**
- 2. Per le aree verdi e i terreni ubicati nel centro abitato o nelle zone limitrofe, alla regolare pulizia della vegetazione spontanea, delle sterpaglie, dei rovi e del materiale secco, eliminando ogni situazione idonea a favorire l'innescio o la propagazione di incendi nonché la proliferazione di insetti e animali infestanti.**
- 3. Per tutti i terreni confinanti con strade pubbliche, comunali, vicinali o di uso pubblico, a:**
 - **mantenere costantemente pulita la vegetazione;**
 - **effettuare il taglio delle siepi e dei rami che si protendono oltre il confine della proprietà;**
 - **rimuovere alberi, rami o piante cadute o pericolanti che possano costituire pericolo per la circolazione o per la pubblica incolumità;**
 - **mantenere libera e perfettamente visibile la segnaletica stradale.**

Gli interventi sopra indicati dovranno essere eseguiti entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e successivamente mantenuti con periodicità tale da garantire il costante stato di pulizia e manutenzione delle aree interessate.

La presente ordinanza revoca e sostituisce ogni precedente ordinanza comunale avente ad oggetto la pulizia e la manutenzione di terreni, fondi e fabbricati, fatti salvi gli effetti e le

disposizioni dell'Ordinanza n. 23/2026 concernente la prevenzione del rischio incendi boschivi, per quanto compatibili.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 del D. Lgs 267/2000, la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, precisando che trovano applicazione i criteri ed i principi della L. 689/1981 ed in particolare le disposizioni dell'art. 16 della stessa legge in materia di pagamento in misura ridotta;

In caso di mancata ottemperanza, previa diffida, salvo i casi di comprovata urgenza, il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con recupero delle spese sostenute nei confronti degli obbligati, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Lenola.

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Commissariato di P.S. di Fondi;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Lenola;
- Polizia Locale di Lenola.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione, presso il T.A.R. del Lazio, Sezione staccata di Latina, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini entrambi decorrenti dalla pubblicazione della presente.

Dalla Residenza Comunale, lì 27.06.2026



Il Sindaco
Fernando Magnifico
Fernando Magnifico